



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Risorse Umane  
Settore Personale Docente  
Ufficio Concorsi del Personale docente

**Oggetto:** Procedure di valutazione per la chiamata di un professore universitario nel ruolo di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5 bis, della legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022 (L. 79/2022), riservata a ricercatori a tempo determinato dell'Università degli Studi di Trieste in possesso dei requisiti – SSD CHIM/06 – *Chimica organica*

## IL RETTORE

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico sulla documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

**Visti** il Regolamento n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

**Vista** la legge 15 aprile 2004, n. 106, "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico", nonché il regolamento attuativo emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252;

**Vista** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni, e in particolare l'art. 24, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (L. 79/2022);

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

**Visto** il decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 sulla "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";

**Visto** il DL 36/2022, convertito con modifiche dalla legge 79/2022, e in particolare l'art. 14, comma 6-ter;

**Richiamati** il "Codice Etico e di Comportamento" dell'Università degli Studi di Trieste;

**Richiamato** il "Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori";

**Richiamato** il "Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240" e in particolare il Titolo III - *Procedura di chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, legge 30 dicembre 2010, n. 240*;

**Richiamata** la delibera del 28 ottobre 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19 ottobre 2022, ha approvato la seguente richiesta di copertura del posto di professore associato, formulata dal dipartimento interessato ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, L. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022 (L. 79/2022):



Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare	Nominativo
03/C1 – CHIMICA ORGANICA	CHIM/06 – CHIMICA ORGANICA	Pierangelo GOBBO

Ritenuto di avviare la procedura valutativa di cui trattasi al fine di garantirne la conclusione nei tempi previsti dal richiamato Regolamento,

## D E C R E T A

### Articolo 1 Indizione delle procedure valutative

È indetta la procedura di valutazione **riservata** per un ricercatore a tempo determinato, dopo il primo anno di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per la sua chiamata nel ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5-bis, della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022 (L. 79/2022), per il settore concorsuale e per il profilo didattico-scientifico descritto nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

### Articolo 2 Requisiti di ammissione alle procedure valutative

Sono **ammessi** a partecipare alle procedure valutative di cui all'articolo 1, i ricercatori universitari a tempo determinato che, dopo il primo anno di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), Legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (L. 79/2022), abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale descritto nell'allegato A.

### Articolo 3 Domanda di ammissione – Termini e modalità per la presentazione

La domanda di partecipazione alla procedura, il *curriculum*, le pubblicazioni e l'ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione, devono essere presentati, a pena di esclusione, **per via telematica**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/units>

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o della documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

L'accesso avviene tramite autenticazione con *account* personale: in caso di prima registrazione è richiesto il possesso di un indirizzo di posta elettronica. Successivamente sarà possibile accedere alla piattaforma tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) – modalità consigliata – scegliendo dalla pagina l'ente Università di Trieste; in alternativa sarà possibile accedere con le sole credenziali. È inoltre possibile autenticarsi con gli account LOGINMIUR, REPRIS, REFEREES.

La domanda di ammissione alla procedura valutativa deve essere prodotta, entro il termine perentorio di **venti giorni** decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso sull'[Albo Ufficiale](#) dell'Ateneo.



La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti secondo quanto indicato nella procedura telematica e deve essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di identità in corso di validità.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità *bozza*, al fine di consentirne il successivo perfezionamento e invio. In caso di necessità, entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne una nuova.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via email.

La procedura di compilazione e l'invio telematico dovranno essere completati entro e non oltre le ore 23:59 del giorno di scadenza dell'Avviso. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Alla domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

In caso di accesso al sistema tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), non sarà richiesta la firma della domanda. Se l'accesso non avviene tramite SPID la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- mediante firma digitale, utilizzando *smart card*, *token usb* o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su pc oppure un portale web per la firma remota resi disponibili dal certificatore. Chi dispone di una *smart card* o di un *token usb* di firma digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di firma digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i titolari di firme digitali remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio pc il file pdf generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della firma digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio computer il file pdf generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre la firma autografa leggibile sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento dovrà essere scansionato e caricato in formato pdf sulla piattaforma PICA unitamente al pdf di un valido documento di riconoscimento.

Nella domanda di partecipazione, **il candidato dovrà dichiarare** sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a. di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare il titolare e il responsabile al trattamento dei dati personali nei termini specificati dalla suddetta informativa;
- b. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, il numero telefonico, l'indirizzo e-mail e l'eventuale indirizzo PEC. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo;
- c. di aver preso visione dell'Avviso e di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dallo stesso alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione;



- d. di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, comma 1, lettera d) del DPR 10.01.1957, n.3;
- e. di godere dei diritti politici in Italia o, se cittadino straniero, nello Stato di provenienza;
- f. di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della legge del 30 dicembre 2010 n. 240;
- g. di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o non avere procedimenti penali pendenti; in caso affermativo specificare il reato, se la sentenza è passata in giudicato, se il procedimento penale è in corso e se sono state comminate pene accessorie e quali;
- h. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto o le motivazioni della mancata iscrizione;
- i. posizione rispetto agli obblighi militari di leva;

Il candidato riconosciuto disabile deve specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per la segnalazione di problemi relativi alla procedura telematica, contattare il supporto Cineca, quale fornitore del servizio Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA), tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/units>.

L'Università degli Studi di Trieste non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verificano eventuali problemi tecnici relativi alla procedura telematica.

Informazioni sul presente Avviso potranno essere chieste esclusivamente all'indirizzo e-mail: [concorsidoc@amm.units.it](mailto:concorsidoc@amm.units.it).

## Articolo 4

### Modalità di presentazione dei titoli e delle pubblicazioni

Alla domanda il candidato **allega** esclusivamente in formato pdf:

- a) il *curriculum* sottoscritto della propria complessiva attività di didattica (compresi gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/insegnamenti tenuti), di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché dell'attività di ricerca svolte nell'ambito del contratto in essere e nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto medesimo, analiticamente dettagliate;
- b) le pubblicazioni da sottoporre alla valutazione della Commissione;
- c) eventuale ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione del *curriculum* e dell'attività didattica (compresi gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/insegnamenti tenuti) e di ricerca ivi dettagliata;
- d) copia di un documento di riconoscimento.

I candidati dichiarano la veridicità di quanto riportato nel curriculum, nonché la conformità all'originale delle pubblicazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione, mediante dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contrassegnando il campo "Dichiarazione di responsabilità" nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei **controlli sulla veridicità** del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le pubblicazioni scientifiche redatte in lingua straniera devono essere accompagnate da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero e redatta dalla competente autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Detta traduzione non è richiesta qualora le pubblicazioni siano redatte in una delle lingue veicolari (inglese, francese, tedesco e spagnolo).



Per le pubblicazioni stampate all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione oppure il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni stampate in Italia devono essere rispettati gli adempimenti previsti dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento di attuazione adottato con il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. L'assolvimento di tali obblighi è attestato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del candidato.

Qualora il candidato presenti un numero di pubblicazioni scientifiche superiore a quello massimo previsto (Allegato A), la commissione giudicatrice stabilisce quali pubblicazioni escludere dalla valutazione.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati presso questa o altre Amministrazioni.

Non sono presi in considerazione gli atti prodotti dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione.

#### Articolo 5 Commissione giudicatrice

Il Consiglio dei Dipartimenti interessati designa i componenti della commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari dell'Ateneo.

La nomina della commissione giudicatrice è disposta con decreto del Rettore e viene pubblicata all'Albo di Ateneo e sul sito web di Ateneo dedicato alle procedure selettive del personale docente.

La commissione giudicatrice viene costituita tenuto conto dei principi e delle direttive in materia di pari opportunità e di equilibrio di genere.

Le eventuali istanze di riconsiliazione di uno o più commissari, nei casi previsti dalla legge, devono essere proposte dai candidati al Rettore.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina delle commissioni non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice può avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale.

La commissione giudicatrice conclude i lavori entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina. Il predetto termine può essere prorogato dal Rettore, per una sola volta e per non più di trenta giorni, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione giudicatrice ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo, un nuovo termine per la conclusione dei lavori, che comunque è previsto almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto di cui è titolare il/la ricercatore.

#### Articolo 6 Procedura valutativa e criteri di valutazione dei candidati

La commissione giudicatrice **valuta l'attività didattica e l'attività di ricerca scientifica** dei candidati sulla base dei criteri di seguito indicati.

La valutazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti riguarda i seguenti aspetti:

- a) numero dei moduli/insegnamenti tenuti e continuità degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/ insegnamenti tenuti;



- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

La valutazione dell'attività di ricerca scientifica riguarda i seguenti aspetti:

- a) consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
- b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- c) titolarità di brevetti;
- d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

La commissione giudicatrice prende in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la commissione giudicatrice si può avvalere degli indicatori bibliometrici, riferiti alla data di inizio della valutazione, nonché ai corrispondenti valori medi dei settori, tenendo conto degli aspetti interdisciplinari, se rilevanti.

#### Articolo 7

##### Procedura selettiva art. 24 c.5 bis – Prova didattica

Per la procedura valutativa ex art. 24, comma 5-bis di cui allegato A, nella prima riunione la Commissione stabilisce l'argomento della **prova didattica** – nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto – i criteri per la sua valutazione, il calendario e le modalità di svolgimento, provvedendo a darne comunicazione mediante avviso pubblicato all'[Albo Ufficiale](#) di Ateneo e sul [sito web di Ateneo](#) riservato alle procedure selettive per il personale docente, almeno 5 giorni prima rispetto alla data fissata per la prova medesima.

Ogni eventuale variazione al predetto calendario sarà comunicata all'interessato sempre mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive per il personale docente, nonché mediante comunicazione all'indirizzo e-mail indicato dal/la candidato/a all'atto della domanda di ammissione.

L'**avviso di convocazione** contiene l'indicazione dell'argomento della prova didattica, i criteri per la sua valutazione e l'indicazione della data, dell'ora e della modalità in cui essa si svolgerà.

Prima che la prova inizi, il candidato dovrà identificarsi, mostrando un documento di riconoscimento in corso di validità.

Sono esclusi dalla valutazione i candidati che, a seconda dei casi, non si presentino o non si colleghino alla piattaforma tramite l'apposito *link*, nel giorno o nell'orario stabilito e che non esibiscano un valido documento di riconoscimento.



L'Università degli Studi di Trieste declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui problemi di carattere tecnico, imputabili all'interessato, impediscano il regolare svolgimento della prova.

#### Articolo 8

#### Accertamento della regolarità degli atti e chiamata nel ruolo

All'esito della procedura di valutazione, con proprio decreto, il Rettore accerta la regolarità degli atti della commissione giudicatrice e, in caso di esito positivo della valutazione, provvede a inquadrare il/la titolare del contratto, alla scadenza dello stesso nel ruolo dei professori associati.

#### Articolo 9

#### Trattamento dei dati personali e responsabilità del procedimento amministrativo

Il "Titolare del trattamento" è l'Università degli Studi di Trieste, con sede in piazzale Europa n. 1 a Trieste.

Il trattamento dei dati personali (dati personali forniti in fase di adesione del servizio e i dati relativi al traffico telematico) è finalizzato esclusivamente a:

- svolgimento di tutte le attività necessarie per consentire l'accesso al servizio Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA);
- adempimento degli obblighi di legge e contrattuali;
- adempimento di specifiche richieste dell'interessato prima della conclusione del Contratto;
- gestione di eventuali reclami e/o contenziosi; prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita.

Il "Responsabile del trattamento designato" è il Cineca Consorzio Interuniversitario, quale fornitore del servizio Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA), con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).

Si precisa che con riferimento ai dati personali conferiti, il candidato è detentore dei seguenti diritti:

1. di accesso ai suoi dati personali;
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
3. di opporsi al trattamento;
4. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del regolamento UE 2016/679;
5. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).

Per esercitare i diritti sopra riportanti il candidato potrà rivolgersi al titolare del trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [ateneo@pec.units.it](mailto:ateneo@pec.units.it).

Il titolare del trattamento è tenuto a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che il responsabile del procedimento amministrativo è il Capo Ufficio Concorsi del Personale docente dell'Università degli Studi di Trieste.

Il Rettore  
F.to Prof. Roberto Di Lenarda



**Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche**

Procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario nel ruolo di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5 bis, della legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022 (L. 79/2022)

Candidato individuato in possesso dei requisiti: **dott. Pierangelo GOBBO**  
Prevista scadenza anticipata del contratto: 28 febbraio 2023

**Area 03** – Scienze chimiche

Settore concorsuale: **03/C1** – CHIMICA ORGANICA

Settore scientifico-disciplinare: **CHIM/06** – CHIMICA ORGANICA

Tipologia di impegno didattico: il docente, nell'ambito delle competenze del settore scientifico disciplinare CHIM/06 – CHIMICA ORGANICA dovrà essere in grado di garantire un'attività didattica funzionale ai corsi di studio in cui è impegnato il Dipartimento.

Tipologia di impegno scientifico: il docente nel settore concorsuale 03/C1 – CHIMICA ORGANICA dovrà contribuire al rafforzamento delle ricerche dipartimentali con le specifiche competenze del settore scientifico disciplinare CHIM/06 – CHIMICA ORGANICA

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici)